



LA QUANTIFICAZIONE DEL MANTENIMENTO SPETTANTE ALLA PROLE

Sommario

Benvenuti!

In questa lezione affronteremo il tema della determinazione concreta del contributo al mantenimento dei propri figli, legittimi o naturali che siano.

In particolare, approfondiremo:

- la determinazione dell'obbligo di mantenimento della prole minorenni
- la distinzione tra spese di natura ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle più significative pronunce giurisprudenziali.

Non ci resta che cominciare!

La quantificazione dell'assegno perequativo

La quantificazione giudiziale dell'obbligo di mantenimento della prole minorenni è un profilo che accende fortemente gli animi delle parti coinvolte in un procedimento giudiziario. Spesso le medesime cercano di speculare sugli interessi della prole al fine di colpirla vicendevolmente.

Secondo la normativa vigente, la decisione dell'organo giudicante è ancorata a parametri specifici. Ciò per evitare il verificarsi di sperequazioni ad opera dei diversi tribunali e dei differenti giudici assegnatari dei procedimenti.

E infatti, l'**art. 337 ter c.c.**, disposizione introdotta dal **D. Lgs. n. 154/2013**, sancisce, al comma 4, quanto segue:

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

- 1) le attuali esigenze del figlio.*
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.*
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.*
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.*
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.*



Tale disposto deve essere coordinato con quanto previsto **dall'art. 337 sexies, comma 1, c.c.**, a norma del quale l'assegnazione della casa familiare viene considerata dal giudice ai fini della regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori.

Considerato che obiettivo primario del giudice chiamato a decidere l'entità dell'assegno perequativo è quello di garantire alla prole minorenni **un tenore di vita conforme alla condizione economica e sociale** della propria famiglia, questi dovrà indagare l'ambiente sociale in cui la stessa è inserita, in modo da desumerne le esigenze attuali, le quali costituiscono il primo parametro di valutazione indicato dalla norma.

Con **sentenza n. 19299 del 16 settembre 2020**, la Suprema Corte ha ribadito che *«nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di **proporzionalità**, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto»*.

Ben si comprende, allora, come il **concreto contesto sociale** della famiglia rappresenti il profilo condizionante delle esigenze a cui occorre far fronte con l'assegno perequativo. Esso, a sua volta, va quantificato in considerazione delle disponibilità economiche del genitore.

Rappresenta, inoltre, *ius perceptum* in giurisprudenza il principio contenuto anche nell'ordinanza **Cass., n. 13954/2018** secondo cui *la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul **reddito netto** e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto e, ad esso, rapporta ogni spesa*.

Per quanto concerne gli assegni familiari, si ritiene che gli stessi integrino oggettivamente il reddito della persona e, dunque, vadano considerati nella quantificazione della capacità reddituale della stessa.

Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole minorenni, invece, non ha rilievo, secondo la Giurisprudenza di legittimità, la circostanza che il genitore beneficiario dell'assegno conviva *more uxorio* con altra persona, pur se questa contribuisca, anch'ella, alle spese di mantenimento dei minori (**Cass. n. 17043/2007**).

È, infatti, evidente che qualunque valutazione sul punto debba essere giudicata nel senso di poter arricchire la posizione della prole e non avvantaggiare uno dei genitori.

Un eventuale mutamento patrimoniale di uno dei genitori, a seguito dell'acquisizione di un lascito ereditario, secondo la giurisprudenza di merito produce due effetti. Da un lato, non vale ad incidere sull'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge, giacché costituisce un evento eccezionale e non riconducibile alla pregressa



vita matrimoniale. Mentre nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio rileva quale maggiore capacità reddituale fruibile ai fini della piena assistenza materiale dello stesso.

Laddove il genitore affidatario e/o collocatario prevalente maturi maggiori potenzialità economiche, le medesime, saranno senza dubbio utili a garantire al minore una migliore posizione economica e sociale, ma non comporteranno una proporzionale diminuzione del contributo al mantenimento posto a carico dell'altro genitore, in quanto, come appena ribadito, detto parametro va integrato con le esigenze e le convenienze del minore, beneficiario finale di tale pagamento e ciò contrariamente a quanto è, invece, doveroso nel caso della quantificazione del mantenimento in favore del coniuge più debole. Diversamente ragionando, si rischierebbe, infatti, di trasformare l'apporto per il mantenimento dei figli in un contributo anche per l'ex coniuge.

Con specifico riferimento, invece, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, deve ritenersi che la stessa viene ricondotta, di norma, a una duplice prospettiva:

- in riferimento alle spese che sono inerenti a siffatte mansioni
- al lucro cessante che detti compiti comportano per il genitore che, diversamente, potrebbe dedicarsi ad un'attività lavorativa ed incrementare, così, il proprio reddito.

La casa familiare

Altro rilevante aspetto che il giudice dovrà considerare ai fini della determinazione dell'assegno perequativo afferisce all'assegnazione della casa familiare.

Secondo parte della dottrina, qualora la casa familiare sia di proprietà di uno dei genitori e venga assegnata all'altro genitore, giacché collocatario della prole, il titolare del diritto di proprietà può essere ritenuto adempiente al proprio obbligo di mantenimento dei figli, in misura pari al valore locativo dell'immobile considerato.

Fattispecie peculiare, è il caso in cui sia stata disposta, in favore di uno dei genitori (oppure dei coniugi) l'assegnazione della casa familiare ai sensi dell'**art. 337 sexies c.c.** in riferimento ad un immobile ipotecato o pignorato.

In proposito, la Suprema Corte ha precisato che in materia di assegnazione della casa familiare, l'**art. 155 quater c.c.** (applicabile *ratione temporis* giacché oggi risulta trasposto, pur con modifiche, nell'**art. 337 sexies c.c.**), laddove prevede che *il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero (Cass n. 7776/2016).*



La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie nel mantenimento della prole minorenni.

Collaterale rispetto alla quantificazione dell'obbligo di mantenimento è la distinzione tra i vari tipi di spesa che possono essere sostenuti dai genitori.

L'adempimento al dovere di mantenimento della prole sancito dalle norme sinora esaminate si sostanzia nel sostegno delle spese di cura, educazione e istruzione dei figli, che inevitabilmente trascendono la mera prestazione di carattere alimentare, riferendosi ad un più ampio inserimento del minore in un contesto sociale ed abitativo di riferimento adeguato alle sue esigenze, il quale ricomprende senz'altro attività ludiche, sportive, etc., le quali, in un complesso quadro eterogeneo, concorrono tutte alla formazione dell'individuo.

Ai fini di una corretta divisione, tra i genitori onerati, dell'obbligo di mantenimento della prole, è necessario ricorrere ad un metodo di classificazione razionale, in base al quale operare una distinzione **tra spese ordinarie e spese connotate**, invece, **da carattere di straordinarietà**.

Alla categoria delle spese di natura ordinaria afferiscono senza dubbio quelle riguardanti il sostentamento e le cure che servono a far fronte alle necessità di vita quotidiana come le spese per:

- l'organizzazione domestica
- l'igiene personale
- di cancelleria e per l'acquisto di altro materiale scolastico necessario

che generalmente, in caso di **mantenimento cosiddetto indiretto** da parte del genitore non collocatario, rientrano nell'assegno periodico previsto.

Di contro, sono classificabili come **straordinarie** le spese che, sostenute *una tantum*, presentano carattere di eccezionalità e di cui non si può stabilire con analitica certezza né l'*an* (cioè il "se") né il *quantum* (ovvero l'ammontare) sino al momento in cui non si rivelano opportune e necessarie.

In mancanza di una esplicita definizione normativa, possono, quindi, essere considerati tali, in via interpretativa, gli esborsi necessari a fronteggiare eventi imprevedibili o eccezionali, esigenze non comprese nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili anticipatamente o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.

La Cassazione, con la recente sentenza **n. 379 del 13 gennaio 2021** ha precisato che *in materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra:*



- a) gli **esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio** e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della **certezza, liquidità ed esigibilità**;
- b) **le spese che, imprevedibili e rilevanti** nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell'**adeguatezza** della posta alle esigenze del figlio e quello della **proporzione** del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.

In considerazione:

- della frequente difficoltà, da parte dei genitori, di qualificare le spese sostenute e, dunque, di ricondurle al contributo ordinario di mantenimento o meno
- dell'elevata conflittualità che, il più delle volte, impedisce il raggiungimento di una soluzione condivisa tra i genitori;

le corti di merito – con il prezioso ausilio degli avvocati operanti nel settore del diritto di famiglia – per semplificare l'assunzione delle decisioni nell'interesse dei figli coinvolti, nel corso degli anni, hanno sostenuto un apprezzabile sforzo di catalogazione, concordando delle **voci di spesa ritenute pacificamente straordinarie** (o come meglio chiarito dalla Suprema Corte, **imprevedibili**).

Nel solco di tale attività, il Consiglio Nazionale Forense, nel 2017, ha enucleato una serie di criteri nelle *Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare*. Queste ultime, pur sfornite di valore giuridico, costituiscono un valido punto di riferimento ai fini di una più agevole qualificazione degli esborsi sostenuti dai genitori per i propri figli.



Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito:

- la determinazione dell'obbligo di mantenimento della prole minorenni
- la distinzione tra spese di natura ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle più significative pronunce giurisprudenziali.

Grazie per l'attenzione!